

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1004 del 14/12/2023

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI FATTI ILLECITI
E PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

PROPONENTE: ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Dirigente Responsabile: BRICCHI ANNA

Il Funzionario istruttore: CORTESE ANTONIO

Fascicolo n. 14 - 0 Anno 2023

Titolario 01 - 01 - 02

Immediatamente esecutiva: SI

Soggetta a privacy: NO

Pubblicazione differita: NO

Con introiti: NO

Con oneri: NO

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni aziendali:

- n. 776 del 24 settembre 2021, con la quale era stato approvato il Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti e/o irregolarità e per la tutela del whistleblower;
- n. 856 del 20 ottobre 2021, con la quale era stato disposto di adottare la piattaforma informatica opensource messa a disposizione gratuitamente dalla società Whistleblowing solutions IS S.r.l. ai fini della acquisizione e gestione delle segnalazioni di fatti illeciti nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa in materia;

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 *“Attuazione della Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti le persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;

CONSIDERATO che:

- il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, nel dare attuazione alla Direttiva europea, ha innovato la materia, introducendo nuove modalità di segnalazione, un ampliamento dei soggetti tutelabili ed un rafforzamento del correlato sistema di garanzie e protezioni;
- l'ANAC, con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023, ha approvato il documento recante *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*, con il quale ha fornito agli enti pubblici e privati indicazioni circa la gestione dell'istituto del whistleblowing in conformità alla nuova normativa europea e nazionale;

ATTESO che:

- le disposizioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 hanno abrogato, con effetto dal 15 luglio 2023, l'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 e l'articolo 3 della Legge 30 novembre 2017, n.179;
- l'articolo 4, comma 1, del citato D.lgs. n. 24/2023 dispone che i soggetti pubblici e privati attivino propri canali di segnalazione e predispongano atti di organizzazione in materia, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che la piattaforma messa a disposizione dalla società Whistleblowing Solution IS S.r.l. garantisce la tutela della riservatezza dei soggetti segnalanti, mentre risulta invece necessario aggiornare il regolamento aziendale per quanto attiene al novero dei soggetti tutelati, le diverse tipologie di segnalazione e le misure di protezione dalle ritorsioni in conformità a quanto previsto dalla recente normativa europea e nazionale;

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare, per quanto sopra esposto, il regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni degli illeciti e per la tutela del whistleblower;

VISTA la bozza del nuovo *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni degli illeciti e per la tutela del whistleblower”* predisposta dal Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

PRESO ATTO dell'informativa resa in data 8 novembre 2023 alle OO.SS. del comparto e delle Aree dirigenziali, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.lgs. n. 24/2023, circa la proposta di aggiornamento del regolamento aziendale in materia di whistleblowing e dell'assenza di osservazioni pervenute da parte delle medesime OO.SS. in ordine al contenuto del documento entro il termine indicato del 30 novembre 2023;

SU PROPOSTA del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato in atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere

contabile, allegato al presente provvedimento;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati in atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il “*Regolamento per la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti e per la tutela del whistleblower*”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che si provvederà a dare evidenza dell’adozione del regolamento in oggetto mediante la pubblicazione sul sito web aziendale alla sezione amministrazione trasparente – altri contenuti prevenzione della corruzione, nonché mediante la pubblicazione sulla rete intranet aziendale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all’esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso Russo

Nominato con DGR XII/492 del 22 giugno 2023

Proposta n° 1040 del 11/12/2023

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI FATTI
ILLECITI E PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 11/12/2023

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 1004 / 2023 DEL 14/12/2023

OGGETTO: Regolamento per la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti e per la tutela del whistleblower

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 14/12/2023 al giorno 01/01/2024.

**REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
DI FATTI ILLECITI
E PER LA TUTELA DEL *WHISTLEBLOWER***

INDICE

Art. 1	PREMESSA	Pag. 3
Art. 2	RIFERIMENTI NORMATIVI	Pag. 4
Art. 3	FINALITA' E OBIETTIVI	Pag. 4
Art. 4	SOGGETTI SEGNALANTI "WHISTLEBLOWERS"	Pag. 5
Art. 5	SOGGETTI TUTELATI DIVERSI DAL WHISTLEBLOWER	Pag. 6
Art. 6	SEGNALAZIONI INTERNE, ESTERNE, DENUNCE E DIVULGAZIONI PUBBLICHE	Pag. 6
Art. 7	REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE	Pag. 8
Art. 8	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	Pag. 8
Art. 9	FATTISPECIE DI VIOLAZIONI ESCLUSE DALLE SEGNALAZIONI	Pag. 9
Art. 10	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	Pag. 10
Art. 11	MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	Pag. 11
Art. 12	ESAME PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	Pag. 11
Art. 13	ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	Pag. 12
Art. 14	TUTELA DELLA RISERVATEZZA	Pag. 14
Art. 15	PROTEZIONE DALLE RITORSIONI	Pag. 16
Art. 16	CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA PROTEZIONE	Pag. 17
Art. 17	RESPONSABILITA DEL WHISTLEBLOWER	Pag. 18
Art. 18	GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO E LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITA'	Pag. 18
Art. 19	TEMPI DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	Pag. 19
Art. 20	TRASPARENZA	Pag. 19
Art. 21	VALIDITA'	Pag. 19
Art. 22	NORME DI RINVIO	Pag. 19

ALLEGATI : Pag. 20

**ALLEGATO N. 1 Delitti conto la pubblica amministrazione
(Libro Secondo, Titolo II, Capo I del Regio Decreto 19 ottobre
1930, n. 1398 – "Approvazione del testo definitivo del Codice
penale")**

ART. 1 PREMESSA

L'istituto del *whistleblowing* è stato previsto nell'ordinamento italiano dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. legge anticorruzione), la quale, in ottemperanza alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, ha introdotto nell'ordinamento italiano con l'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 una apposita forma di tutela del dipendente pubblico che nell'interesse della pubblica amministrazione segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La predetta normativa ha in particolare introdotto tre elementi fondamentali:

- a) la tutela dell'anonimato del denunciante;
- b) Il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- c) la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

Al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblower negli stati membri, l'Unione Europea ha successivamente adottato la Direttiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Lo Stato Italiano ha recepito la direttiva UE 2019/1937 adottando il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha abrogato l'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla predetta normativa nazionale ed europea si annoverano:

- l'ampliamento delle tipologie di soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- la valorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del segnalante, che diviene canale privilegiato al quale segnalare atti, omissioni o condotte illecite, salvo i casi in cui ricorrono le condizioni per effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti comunicati da terzi o a terzi;
- il rafforzamento e l'ampliamento delle misure di tutela previste per il segnalante e l'espansione del sistema di tutela a soggetti diversi dal segnalante che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, potrebbe subire ritorsioni;
- la limitazione delle responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di informazioni;
- l'introduzione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
- l'espansione dell'ambito oggettivo delle segnalazioni, con tipizzazione degli illeciti, atti e comportamenti o delle omissioni che possono essere segnalate.
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili dall'ANAC.

Alla luce delle intervenute novità legislative europee e nazionali, l'Anac ha predisposto, con Deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023, nuove Linee guida finalizzate a dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni presentate dai soggetti tutelati dal legislatore tramite il canale di segnalazione esterno attivato presso l'Autorità medesima, nonché a fornire indicazioni e principi a cui gli enti pubblici possono far riferimento per l'attivazione dei propri canali e modelli organizzativi interni di presentazione e gestione delle segnalazioni.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 54 bis e ss.mm.ii “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati e/o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- Delibera Anac n. 469 del 9 giugno 2021 “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)*”;
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.
- Delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023, “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”;
- Piani Nazionali Anticorruzione adottati da Anac;
- Codice di Comportamento aziendale;
- Codice disciplinare aziendale.

ART. 3 FINALITA' E OBIETTIVI

Con il presente Regolamento aziendale, che sostituisce quello precedentemente approvato con delibera n.776 del 24 dicembre 2021, l’ASST Nord Milano recepisce quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee guida Anac, approvate dalla Autorità con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

L’istituto del Whistleblowing si configura come uno degli strumenti di prevenzione della corruzione più rilevanti mediante il quale far emergere i fenomeni di natura corruttiva o illegalità, con ricadute positive in primo luogo sull’organizzazione, ma anche sulla consapevolezza etica del dipendente e sul suo coinvolgimento attivo nel processo di gestione del rischio corruttivo.

Il presente regolamento costituisce pertanto una misura di prevenzione dei fenomeni corruttivi prevista dal P.I.A.O. Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, la cui finalità è quella di favorire la cultura della legalità all’interno della ASST Nord Milano e rimuovere i fattori che possono ostacolare e disincentivare il ricorso alla segnalazione di comportamenti illeciti per timore di ritorsioni o discriminazioni.

A tal fine il presente Regolamento fornisce in particolare chiare indicazioni circa i seguenti aspetti:

- a) soggetti che hanno facoltà di segnalare gli illeciti;
- b) oggetto, contenuti e destinatari delle segnalazioni;
- c) canali di trasmissione delle segnalazione;
- d) modalità di gestione delle segnalazioni;
- e) misure di protezione previste dall'ordinamento nei confronti dei segnalanti e degli altri soggetti aventi diritto, in termini di tutela della riservatezza e protezione da misure discriminatorie e ritorsive adottate a causa della segnalazione.

ART. 4 SOGGETTI SEGNALANTI "WHISTLEBLOWERS"

Sono legittimati ad effettuare segnalazioni interne o esterne, denunce o divulgazioni pubbliche e fruire di conseguenza delle tutele previste dalla normativa, i soggetti che operano nel contesto lavorativo aziendale in qualità di:

- a) dipendenti dell'ASST Nord Milano sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato;
- b) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che prestano servizio presso la ASST Nord Milano in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- c) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la ASST Nord Milano, quali lavoratori con contratto d'opera, esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) lavoratori dipendenti o collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ASST Nord Milano;
- e) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la ASST Nord Milano;
- f) volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso la ASST Nord Milano;
- g) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ASST Nord Milano.

I soggetti, di cui ai punti precedenti possono effettuare una segnalazione godendo delle tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 anche nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

ART. 5 SOGGETTI TUTELATI DIVERSI DAL WHISTLEBLOWER

Il D.lgs, n. 24/2023 ha esteso le tutele previste per il whistleblower anche ad altri soggetti diversi da colui che segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica.

Pertanto le misure di protezione per le ritorsioni alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dal capo III del D.lgs n.24/2023, si applicano anche ai seguenti soggetti:

- a) il facilitatore, ovvero il soggetto operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante che fornisce consulenza e sostegno a quest'ultimo nel processo di segnalazione. Il facilitatore gode delle medesime garanzie di riservatezza del segnalante ed è tenuto a non divulgare le notizie apprese dal segnalante;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate con quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante, ovvero quei colleghi che, al momento della segnalazione lavorano con il segnalante e che hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente.

ART. 6 SEGNALAZIONI INTERNE, ESTERNE DENUNCE E DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Le tipologie di segnalazioni possono distinguersi in:

- a) Segnalazione interne alla ASST Nord Milano;
- b) Segnalazione esterne all'ANAC;
- c) Segnalazioni e Denunce all'Autorità giudiziale competente;
- d) Divulgazioni pubbliche.

a) Segnalazioni Interne alla ASST Nord Milano.

Le segnalazioni interne devono essere trasmesse al RPCT dell'ASST Nord Milano, secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

L'ASST Nord Milano ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza del segnalante, avendo aderito alla piattaforma informatica opensource "Whistleblower" fornita dalla Società Whistleblowing solutions IS S.r.L.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT aziendale (ad esempio superiore gerarchico) e laddove il segnalante dichiara di voler avvalersi dei benefici delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia comunque desumibile dalla segnalazione, il soggetto ricevente è tenuto a trasmettere la segnalazione al RPCT, entro 7 giorni dal suo ricevimento, informando il segnalante dell'avvenuta trasmissione.

Diversamente se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione la stessa è considerata quale segnalazione ordinaria.

b) Segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il segnalatore whistleblower può utilizzare il canale della segnalazione esterna attivato presso ANAC, esclusivamente in presenza di almeno una delle condizioni di seguito riportate:

- il canale di segnalazione interna presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano non risulti attivo o conforme alla normativa;
- il RPCT non abbia dato seguito ad una segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricezione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione pervenuta ad altro soggetto non competente;
- il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che la sua segnalazione al RPCT non sarebbe riscontrata efficacemente oppure che la stessa possa comportare un rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si rinvia alle Linee Guida e ai Regolamenti predisposti da Anac, per quanto riguarda le modalità di inoltro delle segnalazioni alla medesima Autorità.

c) Segnalazione e Denunce presso l'Autorità Giudiziaria competente.

I segnalanti possono segnalare gli illeciti anche alla Autorità Giudiziaria competente (organi della magistratura ordinaria civile, penale, amministrativa e contabile) e fruire delle tutele previste dalla normativa in materia di whistleblowing.

Resta inteso che qualora la persona segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale è tenuto all'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

d) Divulgazioni pubbliche

Per divulgazione pubblica si intende il caso in cui il soggetto segnalante rende di dominio pubblico la segnalazione tramite la stampa e mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalatore whistleblower può utilizzare il canale della divulgazione pubblica in presenza di almeno una delle condizioni di seguito riportate:

- il segnalante non abbia avuto alcun riscontro nei termini previsti, né dalla propria Amministrazione a seguito di segnalazione interna, né successivamente da Anac a seguito di segnalazione esterna inoltrata all'Autorità medesima;
- il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad Anac, la quale non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- il segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica, in quanto abbia fondati motivi per ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete e non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica, poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la sua identità, non assume rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dalla normativa in materia di whistleblowing.

ART. 7 REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione inoltrata all'ASST Nord Milano, per rientrare nell'ambito di applicazione dell'istituto del whistleblowing, deve possedere i seguenti requisiti:

- la persona segnalante deve essere uno dei soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- la persona segnalante deve essere venuta a conoscenza dei fatti segnalati nell'ambito del proprio contesto lavorativo, quali ad esempio fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito e notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale;
- deve essere effettuata secondo una delle modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- non deve avere ad oggetto una delle fattispecie di violazioni, di cui all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 8 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La persona segnalante può effettuare segnalazioni aventi ad oggetto informazioni circa comportamenti, atti o omissioni che ledono o potrebbero ledere l'interesse e/o l'integrità della ASST Nord Milano. Le informazioni ricomprendono anche i fondati sospetti di violazioni commesse o che potrebbero essere commesse in presenza di elementi precisi e concordanti, quali anomalie e irregolarità (detti indici sintomatici).

Le violazioni che possono essere segnalate devono consistere in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali previsti direttamente dalla normativa nazionale;
- b) illeciti commessi in violazione della normativa UE indicata nell'allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione; trattasi in particolare di illeciti relativi ai contratti pubblici, alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle rete e dei sistemi informativi;
- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE tutelati dall'art. 325 del T.F.U.E. (Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea), come individuati dal diritto derivato europeo costituito da regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea;

d) atti od omissioni inerenti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni delle norme della UE in materia di concorrenza e di aiuti di stato, di imposta sulle società e i meccanismi, il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto la finalità delle disposizioni dell'UE nei settori indicati alle lettere b) c) d ed e), di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) n 6) del D.lgs. n. 24/2013, quali le pratiche abusive cui possono fare ricorso le imprese che assumono una posizione dominante sul mercato contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

A titolo esemplificativo le segnalazioni possono riguardare condotte od omissioni che potrebbero:

a) configurare reati contro la pubblica amministrazione, come da elenco di cui all'allegato n. 1 del presente regolamento;

b) costituire violazione dei codici di comportamenti, nonché di ogni altro regolamento o protocollo aziendale;

c) costituire violazione di norme o di regolamento;

d) consistere in illegittimità o illeciti amministrativi che possono comportare danni patrimoniali alla ASST Nord Milano, ad altre amministrazioni pubbliche o alla collettività;

e) arrecare danno all'immagine dell'ASST Nord Milano;

f) arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'ASST Nord Milano;

Sono ricomprese tra le violazioni, ai fini del presente regolamento, anche le condotte volte ad occultare le violazioni, quali occultamento o distruzione delle prove circa la commissione della violazione.

ART. 9 FATTISPECIE DI VIOLAZIONI ESCLUSE DALLE SEGNALAZIONI

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili disciplinate dal presente regolamento le seguenti fattispecie:

a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o di impiego pubblico o che attengono al proprio rapporto di lavoro o di impiego pubblico con le figure sovraordinate, che possono eventualmente costituire oggetto di altre procedure (ad es. Comitato Unico di Garanzia, Consigliere di Fiducia etc.); sono quindi escluse ad esempio le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazione tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e altro lavoratore o con i suoi superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamento di dati effettuati nel contesto di rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità della ASST Nord Milano;

b) le segnalazioni di violazioni, laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. n. 24/2023, ovvero dalle disposizioni nazionali che costituiscono attuazione degli atti della UE elencati nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti difesa e sicurezza nazionale, fatto salvo che tali aspetti non rientrino nel diritto derivato di pertinenza della UE;

c) le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili;

d) le mere irregolarità nell'attività amministrativa; dette fattispecie possono invece costituire elementi concreti tali da far ritenere al segnalante che potrebbero essere commessi in futuro atti illeciti.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE di cui all'art 1. commi 3 e 4 del D.lgs. n. 24/2023 in particolare relativi a:

- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- l'obbligo in materia di diritto penale della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.;
- disposizioni in materia di esercizio dei diritti dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in occasione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della legge 230 maggio 1970, n.300.

ART. 10 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In ragione di ciò, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda con indicazione dei dati di contatto;
2. completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
3. circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti oggetto di segnalazione sono stati commessi;
4. generalità o altri elementi che consentano di identificare colui il quale ha posto in essere i fatti segnalati o comunque le informazioni che consentano di identificare tale persona;
5. indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire quelle prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno trattate alla stregua delle segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziate e dettagliate, tali da consentire la ricostruzione delle presunte fattispecie di illecito e il collegamento delle medesime a determinati avvenimenti e a responsabilità soggettive identificabili.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

Il RPCT è tenuto a registrare le segnalazioni anonime ricevute e a conservare la relativa documentazione, al fine di consentirne la rintracciabilità, nel caso in cui il segnalante successivamente identificato comunichi ad Anac di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione.

ART. 11 MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Al fine di garantire il diritto alla riservatezza del segnalante, le segnalazioni interne inoltrate al RPCT della ASST Nord Milano devono essere effettuate prioritariamente mediante le seguenti modalità:

a) accedendo alla piattaforma informatica aziendale riservata alle segnalazioni tramite il link pubblicato alla sezione amministrazione trasparente del sito web aziendale (altri contenuti - prevenzione della corruzione - segnalazioni whistleblowing), all'indirizzo <https://asstnordmilano.whistleblowing.it/#/> ;

Il segnalante provvederà ad accreditarsi sulla predetta piattaforma ove è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni e riceverà un codice di 16 cifre che gli consentirà di accedere al sistema e interagire con il RPCT con la garanzia di un alto livello di protezione dei propri dati personali e del contenuto della segnalazione;

b) qualora il segnalante non intenda utilizzare la piattaforma informatica o la stessa risulti non accessibile, la segnalazione al RPCT corredata da eventuale documentazione potrà essere, tassativamente previo appuntamento, consegnata direttamente al RPCT mediante dichiarazione riservata e riportata a verbale sottoscritto anche dal segnalante; su richiesta l'incontro potrà avvenire in un luogo protetto.

Le segnalazioni sono considerate riservate. Al RPCT è affidata la protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro. L'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non sia opponibile per legge.

ART. 12 ESAME PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricezione entro 7 giorni dalla data di ricezione e procede ad effettuare un esame preliminare della stessa per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Il RPCT può dichiarare inammissibile la segnalazione e procedere con la archiviazione nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- b) manifesta mancanza di interesse pubblico o di interesse all'integrità della ASST Nord Milano;
- c) mancanza di dati e informazioni che costituiscono elementi essenziali della segnalazione ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
- d) manifesta incompetenza dell'ASST Nord Milano sulle questioni segnalate;
- e) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti del caso;
- f) contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- g) produzione della sola documentazione in assenza di segnalazione.

Nei casi di cui alle lettere c), e), ed f), qualora i fatti dichiarati non siano adeguatamente circostanziati, oppure la segnalazione sia ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, il RPCT può chiedere al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche interne, assegnando un termine per provvedervi.

Trascorsi 15 giorni dalla richiesta di accertamenti senza riscontro da parte del segnalante, il RPCT può decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevino sotto il profilo penale o erariale, il RPCT provvede a trasmetterla alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

All'esito delle valutazioni preliminari il RPCT comunica al segnalante:

- l'archiviazione della segnalazione dandone motivazione, oppure,
- l'avvio dell'istruttoria per accertata sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

ART. 13 ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza avvia l'attività di verifica e analisi (istruttoria) delle presunte violazioni segnalate, al fine di valutare la sussistenza dei fatti e delle circostanze segnalate ed eventualmente le misure da adottare.

Per esigenze istruttorie, il RPCT può nello specifico assumere adeguate iniziative quali:

- a) effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione orale della persona segnalante o di altre persone (indicate dal segnalante) in grado di riferire sugli episodi rappresentati;

- b) sentire la persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, anche su sua richiesta e richiedere osservazioni scritte e documenti;
- c) coinvolgere soggetti afferenti ai servizi e/o strutture aziendali, i quali sono tenuti a prestare la propria collaborazione fornendo quanto richiesto dal RPCT, al fine di assicurare una efficace, concreta e celere attività di verifica dei fatti segnalati; le richieste dovranno essere evase entro il termine assegnato dal RPCT, compatibilmente con la natura delle verifiche da effettuare;
- d) richiedere alla Direzione aziendale di attivare il servizio ispettivo, qualora si ritengano necessari particolari attività di verifica e ispezione;
- e) richiedere il supporto dell'UPD;
- f) richiedere la collaborazione degli Organi di controllo esterni all'Azienda.

Nello svolgimento delle attività istruttorie, laddove si renda necessario, il RPCT potrà condividere il contenuto della segnalazione con i soggetti di cui alle lettere c), d), e) ed f), nella misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle attività richieste (es. estratti del contenuto della segnalazione, informazioni in essa contenute etc).

Qualora a seguito dell'attività istruttoria il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza delle violazioni segnalate, ne dispone l'archiviazione.

Qualora invece il RPCT ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione, in relazione alla natura e alla tipologia della violazione, provvederà a:

- a) comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione Aziendale ed alle Strutture competenti ad adottare eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Azienda;
- b) comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della Struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) comunicare l'esito dell'accertamento all'UPD affinché provveda, sussistendone i presupposti, all'avvio dell'azione disciplinare;
- d) presentare denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile competente, qualora i fatti rilevino sul piano penale o contabile, avendo cura di segnalare che trattasi di segnalazione di whistleblowing;
- e) aggiornare laddove si ritenga necessario il Registro dei Rischi, di concerto con il Responsabile della struttura del relativo processo/attività, effettuando un'analisi o una rivalutazione dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuando i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di prevenzione.

Il RPCT è tenuto in ogni caso a fornire al segnalante riscontro finale dell'esito dell'attività istruttoria espletata, entro 3 mesi dalla data di ricezione della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

ART. 14 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'ASST Nord Milano è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive, che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono di norma essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal RPCT della ASST Nord Milano, in qualità di soggetto competente a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni.

Le segnalazioni non possono essere comunque utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

La tutela della riservatezza del segnalante va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare, secondo le modalità di seguito riportate:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei limiti e nei modi previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale, che prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari sino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'identità della persona segnalante non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo l'identità del segnalante può essere disvelata dall'Autorità Contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 del D. L.gs. 26 agosto 2016, n.174);
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Qualora nel corso dell'attività istruttoria risulti comunque indispensabile la rivelazione della identità del segnalante, ai fini della difesa della persona coinvolta nella segnalazione, a persone diverse dal RPCT, l'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante può avvenire, ai sensi dell'art 12, comma 5, del D.lgs. 24/2023, solo previo:

- consenso espresso del segnalante;
- notifica in forma scritta delle motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

Nei casi in cui la persona segnalante non ritenga di voler fornire il consenso, il RPCT trasmette estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione e, se necessari, anche gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, verificando che non siano presenti elementi che possano rendere identificabile il whistleblower.

L'ASST Nord Milano è altresì tenuta a tutelare oltre che l'identità del segnalante, anche quella delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, sino alla conclusione dei

procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La tutela della riservatezza è pertanto assicurata anche ai seguenti soggetti:

- soggetto segnalato, ovvero persona la cui violazione è attribuibile;
- soggetto menzionato nella segnalazione (ad esempio persona indicata come testimone);
- facilitatore ovvero persona fisica che assiste il segnalante;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate allo stesso da un rapporto affettivo o di parentela entro il 4° grado;
- colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente.

La riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle previste all'art. 11 del presente Regolamento, o perviene a soggetti dell'ASST Nord Milano diversi dal RPCT.

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in modo da garantire la tutela dei diritti e delle libertà oltre che del segnalante, anche delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione.

Il RPCT ed eventuali altri soggetti interni all'ASST Nord Milano, coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti alla rigorosa osservanza della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali e al rispetto delle istruzioni di carattere generale impartite dalla ASST Nord, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali.

La piattaforma aziendale dedicata alle segnalazioni, il cui accesso è consentito esclusivamente al RPCT, utilizza strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata.

Il RPCT è tenuto a trattare i dati personali del segnalante, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione con la massima cautela e ad osservare l'obbligo di riservatezza, anche quando la segnalazione viene effettuata mediante un incontro diretto.

La segnalazione e la documentazione allegata alla stessa sono sottratte all'accesso documentale di cui agli art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. n.33/2013.

A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e nel rispetto dell'art 2-undecies, comma 1, lett. F) del Codice in materia di protezione di dati personali, come modificato dal D.lgs. n. 24/2023, il soggetto coinvolto nella segnalazione, presunto autore di illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'ASST Nord Milano, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

In tal caso al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento (ASST Nord Milano) e, in assenza di risposta di quest'ultima, di

proporre reclamo al Garante della Privacy. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

In conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, l'ASST Nord Milano, titolare del trattamento, fornisce al segnalante, in qualità di interessato, le informazioni sul trattamento dei dati personali dallo stesso resi e conferiti, al fine di segnalare condotte illecite, mediante pubblicazione sulla sezione del sito internet aziendale denominata Amministrazione trasparente /Altri contenuti/ Prevenzione della corruzione.

Art. 15 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

E' vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il segnalante può ottenere la tutela dinanzi all'Autorità giudiziaria, la quale può adottare, anche provvisoriamente, tutte le misure necessarie a tutelare la situazione giuridica soggettiva azionata, compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione del posto di lavoro, l'ordine di cessazione dalla condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi.

Resta a carico di colui che ha posto in essere presunti comportamenti, atti o omissioni ritorsivi/e nei confronti della persona segnalante dimostrare che gli stessi siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

A titolo esemplificativo sono considerate ritorsioni:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, graduale e progressivo svuotamento delle mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito negative o referenze negative;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- mancata ingiustificata effettuazione di valutazioni utili per la progressione economica;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es ferie, congedi);
- adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, anche pecuniarie;

- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il segnalante qualora ritenga di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione, può comunicarlo ad Anac, secondo le modalità da essa previste, nonché richiedere informazioni assistenza e consulenza a titolo gratuito sulla protezione dalle ritorsioni agli enti del terzo settore iscritti nell'elenco istituito presso la stessa Anac.

Nel caso in cui la comunicazione di aver subito misure ritorsive pervenga al RPCT della ASST Nord Milano anziché ad Anac, lo stesso dovrà offrire supporto al segnalante, rappresentandogli che la comunicazione deve essere inoltrata a detta Autorità al fine di fruire delle tutele previste.

In conformità all'art. 22 del D.lgs. n.24/2023 sono vietati gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali, aventi ad oggetto il diritto di effettuare le segnalazioni e/o le tutele previste dal Capo III del D.lgs. n.24/2023, salvo quelle sottoscritte in sede protetta (giudiziaria, amministrativa, sindacale), nei modi e nelle forme di cui all'art. 2113, quarto comma del codice civile.

Il divieto di ritorsione e le misure di protezione si applicano anche alle persone indicate all'art. 5 del presente regolamento (facilitatori, familiari e colleghi di lavoro del segnalante ect.), fatto salvo l'onere a carico delle stesse di provare che le condotte ritorsive nei loro confronti siano state poste a causa della segnalazione.

Art. 16 CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA PROTEZIONE

Le misure di prevenzione si applicano alle persone di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- b) la segnalazione o la divulgazione pubblica siano state effettuate ai sensi di quanto previsto al capo II del D.lgs. n. 24 /2023;

c) non sia stata accertata a carico del segnalante, anche con sentenza di I grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione e calunnia, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo e colpa grave.

ART. 17 RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Qualora venga accertata, anche con Sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele da condotte e atti ritorsivi e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

La garanzia rispetto al godimento delle tutele è quindi strettamente collegata alla buona fede della persona segnalante, da intendersi come assenza di volontà di rendere informazioni false con dolo o colpa.

Costituiscono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali ad esempio le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del whistleblowing.

Art. 18 GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO E LIMITAZIONI DELLE RESPONSABILITÀ

I segnalanti, di cui all'art. 4 del presente regolamento, che rivelino o diffondano informazioni coperte dall'obbligo di segreto, non sono punibili e non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile e amministrativa, se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero stati fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

In tal caso la responsabilità è esclusa in particolare laddove le informazioni:

- siano coperte dall'obbligo di segreto, fatta eccezione per quanto disposto all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 24/2023;
- siano relative alla tutela del diritto di autore;
- siano relative alla protezione dei dati personali.

E' altresì esclusa la responsabilità in capo ai segnalanti qualora la rivelazione e/o diffusione delle predette informazioni possano ledere la reputazione della persona coinvolta/denunciata nella segnalazione.

La limitazione della responsabilità presuppone comunque che la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. n. 24/2023 per poter beneficiare della protezione dalle ritorsioni.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità anche di natura civile e amministrativa non è invece esclusa per coloro che rivelano e diffondono informazioni sulle violazioni non collegate alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

ART. 19 TEMPI DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.), i dati contenuti nelle segnalazioni interne e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

ART. 20 TRASPARENZA

Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" ed è pubblicato sul sito web aziendale alla Sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti - Prevenzione della corruzione, accessibile mediante il link <https://www.asst-nordmilano.it/regolamenti-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dell-illegalità>.

Al presente regolamento sarà garantita la più ampia diffusione, anche mediante la rete intranet aziendale e la trasmissione a tutti i Responsabili di struttura.

ART. 21 VALIDITA'

La validità del presente regolamento – che supera ogni altra disposizione precedente - decorre dalla data della sua approvazione da parte della Direzione Generale sino a nuove e diverse determinazioni formalmente assunte.

ART. 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si richiamano le norme vigenti e le linee guida ANAC.

ALLEGATI:

ALLEGATO N.1 Delitti contro la pubblica amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del Regio Decreto 19 ottobre, n.1398 – “Approvazione del testo definitivo del Codice penale)

ALLEGATO N.1

Delitti contro la pubblica amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del Regio Decreto 19 ottobre, n.1398 – “Approvazione del testo definitivo del Codice penale

Art. 314	Peculato d'uso
Art. 316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Art. 316-bis	Malversazione di erogazione pubblica
Art. 316-ter	Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Art. 317	Concussione
Art. 318	Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319 e 319-bis	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319-ter	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319-quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 320	Corruzione di persona incarica di un pubblico servizio
Art. 322	Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Art. 323	Abuso d'ufficio
Art. 325	Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio
Art. 326	Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio
Art. 328	Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione
Art. 331	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Art. 334	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Art. 335	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposte nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Art. 340	Interruzione di un ufficio o servizio di pubblica necessità
Art. 346 bis	Traffico di influenze illecite
Art. 353	Turbata libertà degli incanti
Art. 353 bis	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

REGIMI SPECIFICI

Per quanto attiene alle condotte che configurano illecito amministrativo, disciplinare, contrattuale, deontologico, professione e/o contabile, si rinvia alle norme che regolano le specifiche fattispecie